



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari
Piazza Antonio Solinas n. 1
Tel. 079.82.60.01 – Fax 079.82.62.33

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS 163/2006



Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.51 del 23.06.2014

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del presente regolamento per brevità denominato "Codice") e ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 5 del 07/08/2007 in tema di incentivi per la progettazione.
2. Esso ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo per la progettazioni interne all'ente e l'attività di pianificazione, previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 3 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 2 - Costituzione e quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 92 del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro pubblico ed è pari al 35% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione.
2. La somma di cui al precedente comma 1 è comprensiva dell'importo per oneri riflessi e dell'Irap.
3. La somma di cui al comma 1 è convenzionalmente inserita nelle "Risorse decentrate" di cui al comma 3 art. 31 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 e compete anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa. Tale somma, nel caso di opere o lavori pubblici, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere prevista nell'ambito del quadro economico del relativo progetto. Nel caso di atti di pianificazione, il compenso incentivante viene stanziato su apposito intervento della spesa corrente in sede di bilancio di previsione una volta stabilito, nei connessi documenti programmatici, se e quali atti di pianificazione debbano essere redatti dal personale interno del Comune.

Art. 3 - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'articolo 3, commi 7, 8 e 11, dello stesso Codice; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
2. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e purché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.
3. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.
4. Sono ammessi all'incentivazione anche i lavori di manutenzione, nonché i lavori eseguibili in economia, qualora per gli stessi si renda necessaria l'elaborazione di un progetto soggetto ad approvazione, con esclusione di tutti i lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o per i quali si sia resa necessaria la sola predisposizione del modulo offerta prezzi.
4. Per atti di pianificazione si intendono: il piano urbanistico comunale, e le sue varianti parziali o generali, i piani urbanistici di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali, anche in variante o in deroga a questo ultimi.

Art. 4 - Ripartizione degli incentivi per progettazione interna

1. Le quote percentuali del 2% dovute, nei casi di attività svolta interamente all'interno, per le singole figure professionali sono le seguenti:

- responsabile unico del procedimento: 20%
- progettista progetto preliminare: 10%
- progettista progetto definitivo: 11%
- progettista progetto esecutivo: 12%
- direzione dei lavori e contabilità: 20%
- validatore/verificatore (art. 57 Codice): 5%
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 5%
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 5%
- collaudatore: 2%
- collaboratori amministrativi: 10%

TOTALE 100% del 2%

2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate al precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.

3. Nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo possa essere redatto, da parte del direttore dei lavori, un certificato di regolare esecuzione, la quota sopra individuata per il collaudatore viene assegnata al direttore dei lavori.

4. Laddove la progettazione non venga condotta fino al livello esecutivo o comunque non si dia luogo all'appalto dei lavori per cause non imputabili al Servizio e/o al Responsabile e progettisti, si fa comunque luogo alla liquidazione dell'incentivo sulla base delle prestazioni parziali effettivamente rese e con l'applicazione delle percentuali di cui al comma 1.

5. La mancata esecuzione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite.

6. Le liquidazioni sono disposte con Determinazione del Responsabile del Servizio, come di seguito descritto:

- a) per le attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, il 100% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
- b) per le attività direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione il 100% ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
- c) per il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori: 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e il restante 50% ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
- d) per il collaudatore 100% all'atto di approvazione del collaudo.

Art. 5 - Ripartizione degli incentivi per progettazione esterna

1. Nel caso di attività svolta interamente da tecnici esterni alla Amministrazione, vanno incentivate anche le attività svolte all'interno dell'Ente ma, in tal caso, la quota incentivante di cui all'art. 92, comma 5, del Codice è ridotta all'1,4%.

2. Le quote percentuali dovute, nei casi di attività svolta interamente all'esterno, sono determinate come segue:

- responsabile unico del procedimento: 80%
- collaboratori amministrativi: 20%

TOTALE 100% del 1,4%.

Art. 6 - Ripartizione degli incentivi per atti di pianificazione

1. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

- responsabile del procedimento: 15%;
- al tecnico che sottoscrive l'atto, assumendone la responsabilità professionale: 70%;
- ai collaboratori: il 15%.

2. La liquidazione è disposta nella misura del 50% all'atto di adozione (o equivalente) del piano e nel restante 50% all'atto della definitiva approvazione (o equivalente) del piano.

3. Ai fini della riconoscibilità dell'incentivo di cui al presente articolo, l'atto di pianificazione deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, secondo il principio espresso dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella pronuncia di orientamento generale n.7 del 15.04.2014.

Art. 7 - Termini per la redazione dei progetti e penalità

1. Nel caso in cui, in sede di Piano Esecutivo di Gestione, o di specifico atto di incarico o nel regolamento sui procedimenti amministrativi, siano fissati i termini per la conclusione del procedimento o dell'atto di pianificazione, il mancato rispetto dei termini, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali degli incentivi per ogni 10 giorni di ritardo fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.

2. La liquidazione dovrà contenere le eventuali decurtazioni per ritardi da applicare ai compensi.

Art. 8 - Utilizzazione degli elaborati

1. I progetti sia di opere che di atti di pianificazione restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio.

Art. 9 - Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.

2. Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.

3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 2, fossero aumentate con provvedimento legislativo o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Art. 10 - Abrogazioni ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la dichiarata esecutività della deliberazione di approvazione ed adempite le formalità della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.